CAMERA DEI DEPUTATI N. 3235

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme per l'autorizzazione alla guida di chi abbia compiuto i sedici anni.

Presentata il 12 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta avanzata alla conferenza di Stresa sulla circolazione stradale di quest'anno, volta a consentire la pratica per la guida degli autoveicoli anche ai sedicenni, purché assistiti da « istruttore », è senz'altro degna di attenzione e di accettazione. L'accelerazione dei fenomeni sociali e le informazioni che al giorno d'oggi raggiungono i giovani grazie alla diffusione dei mezzi di informazione, contribuiscono a far sì che quanto era consentito sino a qualche anno addietro al diciottenne oggi lo sia anche al sedicenne, tenuto anche conto che la « maggiore età » è stata fissata ormai da tempo a diciotto anni. Certo, la guida deve essere consentita a chi sia idoneo fisicamente, non sia dedito all'alcool o, peggio, all'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti e che possa contare sull'assistenza di un istruttore di provata esperienza, ancorché non professionale, come un familiare, che abbia la patente da almeno cinque anni, che abbia dato prova di aver guidato per almeno trecentomila chilometri, anche con autocertificazioni, e che non sia stato autore di gravi incidenti con morti o con feriti con invalidità permanente.

Pertanto, si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque abbia compiuto i sedici anni può condurre autoveicoli per i quali sia necessaria la patente di guida di categoria B previa autorizzazione del prefetto e, comunque, con l'assistenza di un parente o di un affine entro il terzo grado, ovvero di una persona di fiducia di questi ultimi, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito la patente di guida da almeno cinque anni;

b) di aver guidato per almeno trecentomila chilometri. Tale requisito può essere provato anche con autocertificazioni;

c) non essere stato riconosciuto responsabile di incidenti automobilistici mortali, o comunque di particolare gravità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere rilasciata a chi sia dedito al consumo, anche saltuario, di sostanze alcoliche o faccia uso di stupefacenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti emana, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione della presente legge. Nel regolamento sono determinate le modalità di accertamento delle condizioni di cui al comma 2.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3235
Lire 500